

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2021

271/2021/R/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI METODI E CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA BASATI SULLA SPESA TOTALE (ROSS-BASE) PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI REGOLATI DEI SETTORI ELETTRICO E GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1164^a riunione del 28 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee;
- la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel e di promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima(di seguito: Regolamento (UE) 2018/1999);
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sull'efficienza energetica;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;

- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- l'articolo 30, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53 (di seguito: legge di delegazione 53/2021), recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”;
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nel mese di dicembre 2019 (di seguito: PNIEC);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante i “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM, di aggiornamento del TIWACC per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante la “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A e il relativo allegato A, recante il Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021 (di seguito: Quadro Strategico 2019-2021);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS e il relativo Allegato A, recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas

naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (RTSG)”, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS e il relativo Allegato A, recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTRG)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi allegati A, recante il “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) (2020-2023)”, come successivamente modificato e integrato, B, recante il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2020-2023”, e C, recante il “Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) (2020-2023)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS e il relativo Allegato A, recante la “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 380/2020/R/COM), recante avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas per il secondo periodo di regolazione;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 130/2021/A (di seguito: deliberazione 130/2021/A), recante rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020 e revisione per l’anno 2021 del Quadro Strategico 2019-2021;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 ottobre 2017, 683/2017/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 683/2017/R/EEL);
- il documento della Commissione europea prot. Ares(2021)1159348 del 10 febbraio 2021 relativo a iniziative legislative in tema di “*Revision of Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC; Revision of Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005*”.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, istitutiva dell’Autorità, richiede di definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa dell’Unione in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti

esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- per il settore elettrico, il comma 18(2) del Regolamento 2019/943 dispone che le metodologie relative alle tariffe riflettano i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione e degli operatori dei sistemi di distribuzione e forniscano incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, al fine di migliorare l'efficienza e promuovere ulteriori obiettivi.
- il Regolamento (UE) 2018/1999, come si legge nel paragrafo (1) delle premesse, stabilisce la base legislativa per una *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima affidabile, inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile, che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici (c.d. accordo di Parigi) derivante dalla 21° Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, limitando la complessità amministrativa;
- al paragrafo (19) delle premesse del Regolamento (UE) 2018/1999 è indicato che una transizione socialmente accettabile e giusta verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti del comportamento per quanto riguarda gli investimenti, sia quelli pubblici che quelli privati, e degli incentivi in tutto lo spettro delle politiche, tenendo conto dei cittadini e delle regioni sui quali la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio potrebbe avere conseguenze negative;
- gli obiettivi dell'Unione dell'energia sono declinati a livello nazionale nell'ambito del PNIEC che individua le principali esigenze di sviluppo infrastrutturale nel settore dell'energia.

CONSIDERATO CHE:

- come già evidenziato, ad esempio nel documento per la consultazione 683/2017/R/EEL, la prospettiva della decarbonizzazione richiede, da parte dei regolatori infrastrutturali, una revisione dei propri modelli di regolazione, al fine di individuare soluzioni che consentano di coniugare le esigenze di sviluppo infrastrutturale, derivanti dagli obiettivi di decarbonizzazione dell'energia, con le esigenze di economicità ed efficienza nella gestione e nello sviluppo delle reti, a beneficio degli utenti;
- in particolare, il rapido cambiamento tecnologico e il crescente peso della digitalizzazione nella gestione delle reti tendono a rendere disponibili soluzioni che possono incontrare una barriera nei modelli di regolazione incentivante basati sul costo degli interventi (approccio *input-based* o *modelli RAB-based*) e richiedono l'adozione di approcci basati sul valore del servizio reso.

- a livello europeo, il *Copenhagen Energy Infrastructure Forum*, la piattaforma in cui Commissione Europea, autorità di regolazione, operatori di rete e altri *stakeholder* discutono lo sviluppo e la regolazione delle infrastrutture, ha concluso nel 2019 di invitare le autorità nazionali di regolazione a rivedere le proprie pratiche regolatorie tenendo conto dei risultati di uno studio presentato a quell'edizione del Forum;
- il suddetto studio indica, fra le cinque raccomandazioni, la mitigazione della distorsione a favore delle spese di capitale, favorendo un'equilibrata considerazione di soluzioni basate su spese operative; le esigenze di adeguamento del paradigma regolatorio sono riflesse nel Quadro strategico 2019-2021, in cui è sottolineato che il contesto di transizione energetica richiede un complessivo e progressivo adeguamento della regolazione, anche sotto il profilo infrastrutturale;
- con il medesimo Quadro strategico 2019-2021, l'Autorità individua nel perseguimento dell'efficienza dei costi, nel miglioramento della qualità del servizio e nell'adeguatezza delle infrastrutture rispetto alle sfide della sostenibilità il minimo comune denominatore cui si orienta l'azione regolatoria dell'Autorità in tutti i settori di competenza, coniugando approcci settoriali specifici a logiche omogenee di identificazione di parametri di riferimento e modalità di rendicontazione;
- il Quadro strategico 2019-2021 sottolinea l'importanza che la regolazione prosegua nello sforzo di allineare gli interessi dei soggetti regolati con quelli del sistema e dei consumatori, premiando le scelte imprenditoriali che hanno un impatto positivo sul sistema in termini di efficacia ed efficienza, migliorando la capacità di definire *ex ante* le esigenze di sviluppo delle infrastrutture e di qualità del servizio, e poi monitorare *ex post* gli esiti delle attività previste;
- in relazione all'obiettivo di uno sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche, nel Quadro strategico 2019-2021 l'Autorità segnala la necessità di una progressiva evoluzione dei servizi infrastrutturali che tenga conto delle nuove e diverse prospettive che si profilano per i settori gas ed elettrico, il primo chiamato a supportare la fase di transizione verso la decarbonizzazione, il secondo al centro del processo di trasformazione dei sistemi energetici e chiamato a supportare nuovi utilizzi dell'energia elettrica, il crescente ruolo della produzione diffusa e l'integrazione di questa con il consumo;
- il Quadro strategico 2019-2021 individua uno specifico obiettivo strategico (*OS.20 - Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio*, di seguito richiamato anche: approccio integrato *ROSS*) relativo alla necessità di adeguare - con un graduale processo di transizione regolatoria che tenga conto sia del diverso grado di maturità dei piani di sviluppo e dei piani industriali nei diversi segmenti infrastrutturali delle due filiere, sia delle dimensioni dei soggetti regolati - i meccanismi di riconoscimento dei costi, superando il meccanismo "ibrido" di tipo *rate of return* per i costi di capitale e di tipo *price cap* per i costi operativi attualmente vigente, che può indurre sovra-investimenti o priorità di investimento non sufficientemente orientate all'utilità per il sistema; tale obiettivo strategico consolida, di fatto, l'orientamento già espresso dall'Autorità nell'ambito dei

procedimenti per la definizione dei criteri di regolazione tariffaria del quinto periodo regolatorio dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del servizio di trasporto del gas naturale;

- in particolare, la linea di intervento a. dell'obiettivo strategico OS.20, richiamato al punto precedente, prevede il progressivo e graduale superamento dell'attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore di un approccio integrato che responsabilizzi maggiormente gli operatori; secondo quanto riportato nel medesimo Quadro strategico 2019-2021, tale nuovo approccio integrato si focalizza sui seguenti aspetti: previsioni e piani di sviluppo realistici, fondati sulle future ed effettive esigenze dei clienti del servizio, incentivi per migliorare il livello di *performance*, in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché rimozione di eventuali barriere regolatorie allo sviluppo di soluzioni innovative;
- secondo quanto indicato nel Quadro strategico 2019-2021 il nuovo approccio di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio sarà focalizzato sui grandi operatori;
- con la deliberazione 130/2021/A, l'Autorità ha pubblicato una rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020, incluso un aggiornamento per l'anno 2021 del Quadro Strategico 2019-2021, confermando l'intenzione di procedere nell'implementazione del nuovo approccio integrato ROSS;
- in relazione al concreto sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio:
 - nel documento per la consultazione 683/2017/R/EEL sono state sviluppate considerazioni generali sui modelli di regolazione incentivante integrata basati sulla spesa totale e sono stati svolti alcuni approfondimenti metodologici per ambito tematico (*business plan, cost assessment, gestione delle incertezze e controllo dell'avanzamento, incentivi output-based*);
 - per i servizi infrastrutturali di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nella parte di motivazione della deliberazione 568/2019/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto opportuno demandare a specifici successivi documenti per la consultazione la tematica relativa all'introduzione graduale del nuovo approccio regolatorio;
 - per il servizio di misura dell'energia elettrica è attualmente in vigore un primo esercizio di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, limitatamente ai costi di capitale dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione;
 - per il servizio di trasporto del gas naturale, nella deliberazione 114/2019/R/GAS l'Autorità, come indicato nella parte di motivazione, ha ritenuto opportuno adottare un approccio di gradualità, prevedendo di introdurre nel corso del periodo regolatorio alcuni strumenti propedeutici tipici di un impianto regolatorio basato su logiche di spesa totale e riservandosi di determinare nell'ultimo anno del quinto periodo di regolazione (2023), in via sperimentale, i ricavi di riferimento dell'impresa maggiore di trasporto sulla base di criteri di riconoscimento della spesa totale che saranno approfonditi in successivi documenti per la consultazione;

- per gli altri servizi infrastrutturali regolati del settore gas non sono attualmente previste applicazioni nel corso del quinto periodo di regolazione (2020-25);
- con la deliberazione 380/2020/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas per il secondo periodo di regolazione, decorrente dall’1 gennaio 2022;
- nella parte di motivazione della deliberazione 380/2020/R/COM, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che, nell’ambito delle attività propedeutiche allo sviluppo di una regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, sia avviato un percorso di allineamento delle regolazioni specifiche dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas, in relazione ai criteri di riconoscimento del capitale investito e dei costi operativi, al fine di rendere il più possibile omogenee le regolazioni ed evitare disallineamenti nei ritorni sul capitale investito legati a differenze nel trattamento regolatorio di specifiche voci di costo operativo e di capitale.

RITENUTO CHE:

- la regolazione dei servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas adottata dall’Autorità sia risultata adeguata a supportare uno sviluppo efficiente ed efficace delle infrastrutture, in coerenza con gli obiettivi politici dell’Unione europea in materia di energia e di clima e con gli obiettivi di tutela dei clienti finali, dal momento che:
 - offre certezza per gli investitori, garantendo sufficiente trasparenza circa le modalità di riconoscimento dei costi e le logiche di aggiornamento dei medesimi, non solo all’interno del periodo di regolazione ma anche, in relazione alla continuità metodologica dei criteri adottati, tra un periodo e quello successivo, riducendo così il cosiddetto “rischio regolatorio” per le imprese esercenti, con effetti positivi per il costo del capitale e la propensione ad investire delle imprese stesse;
 - prevede riconoscimenti tariffari differenziati in funzione della rischiosità idiosincratICA dei singoli servizi;
- ciò premesso, la prospettata evoluzione verso il nuovo approccio integrato *ROSS* sia coerente con l’obiettivo di allineamento alle *best practice* regolatorie internazionali, a partire dal superamento della situazione attuale derivante dal superare il sistema “ibrido” in vigore per il riconoscimento dei costi, che può indurre gli operatori a favorire soluzioni basate sull’investimento di capitale rispetto ad altre basate su spese operative anche in casi in cui tale soluzione non sia ottimale (cd. *capex bias*);
- il nuovo approccio integrato *ROSS*, inoltre, si attagli meglio al contesto di evoluzione dinamica dei servizi infrastrutturali regolati, in particolare in relazione al settore elettrico per il quale deve essere recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/944 secondo i criteri indicati dalla legge di delegazione 53/2021.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione a quanto indicato nelle richiamate linee di intervento individuate nel Quadro strategico 2019-2021 in relazione al progressivo e graduale superamento dell'attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore del nuovo approccio integrato *ROSS*, sia opportuno in un primo stadio del processo da applicare in modo trasversale a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas:
 - riallineare gli incentivi all'efficienza tra spese operative e spese di capitale (c.d. *ROSS-base*), come di seguito meglio specificato;
 - applicare ai servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas i medesimi criteri generali per la determinazione dei costi riconosciuti basati sulla spesa totale, allo scopo di assicurare un pieno allineamento dei criteri di regolazione tra i diversi servizi;
 - mantenere gli attuali meccanismi di premi-penalità, i meccanismi *output-based* e di supporto all'innovazione già in vigore, sviluppandoli ulteriormente ove necessario o nei casi in cui ciò sia già previsto;
 - sviluppare una metodologia di analisi della *performance* finanziaria che consenta una visuale unitaria *ex post* dei vari flussi di reddito (inclusi quelli derivanti da meccanismi di premi/penalità e incentivi *output-based* già definiti o in via di sviluppo) che possa fungere da strumento di analisi per valutare l'impatto del *upside/downside risk* sulla base della struttura del capitale nozionale per l'attività regolamentata.
- la definizione dei nuovi criteri *ROSS-base* possa costituire il primo passaggio nell'attuazione del richiamato obiettivo strategico OS.20 e costituisca un prerequisito necessario per la successiva piena implementazione dell'approccio integrato *ROSS* fondato su analisi delle previsioni formulate dalle imprese in appositi business plan soggetti a valutazione da parte del regolatore, il cui sviluppo dovrà essere fondato su ulteriori criteri che dovranno tenere conto delle peculiarità dei vari servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas;
- tali ulteriori criteri dovranno essere sviluppati nel contesto di specifici procedimenti, distinti per servizio/settore, che potranno essere avviati sin dal 2022 in base anche alle prime risultanze del presente procedimento.

RITENUTO CHE:

- nella definizione dei nuovi criteri *ROSS-base* sia opportuno:
 - prevedere il riallineamento degli incentivi all'efficienza, attualmente focalizzati principalmente sui costi operativi, in modo che si estendano all'efficienza totale, utilizzando coefficienti di ripartizione dell'efficienza totale conseguita considerando sia le spese operative sia le spese di capitale;
 - prevedere tassi di capitalizzazione fissati dal regolatore, eventualmente differenziati per singolo servizio regolato, da applicare alla spesa totale riconosciuta che consentano di determinare sia la spesa di capitale riconosciuta

che va a incrementare il capitale investito ai fini regolatori, sia i costi operativi riconosciuti;

- introdurre meccanismi di monitoraggio dei ritorni sul capitale investito regolatorio, al fine di valutare in quale misura i rendimenti effettivi conseguiti, considerando secondo una visuale unitaria i vari flussi di reddito (inclusi quelli derivanti da meccanismi di premi/penalità e incentivi *output-based* già definiti o in via di sviluppo), si discostino eccessivamente da quanto determinato dal regolatore;
- dare corso al richiamato percorso di allineamento delle regolazioni specifiche dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas, in relazione ai criteri di riconoscimento del capitale investito e dei costi operativi, al fine di rendere il più possibile omogenee le regolazioni ed evitare disallineamenti nei ritorni sul capitale investito legati a differenze nel trattamento regolatorio di specifiche voci di costo operativo e di capitale, in analogia a quanto sperimentato con la riforma dei criteri di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la definizione di criteri generali (identificati come *ROSS-base*) per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas;
- prevedere che il procedimento di cui al punto precedente sia sottoposto all'analisi di impatto della regolazione, con modalità semplificate, e si concluda entro il 31 dicembre 2022;
- prevedere che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche *ROSS-base* siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione e che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi sia definita nell'ambito dei procedimenti specifici di fissazione dei criteri di regolazione per ciascun servizio infrastrutturale regolato dei settori elettrico e gas;
- prevedere che nell'ambito della definizione dei criteri generali siano anche valutati i profili relativi alla definizione della lunghezza del periodo regolatorio, da sviluppare tenendo conto delle sovrapposizioni tra periodi di regolazione specifici di ogni servizio e periodi di regolazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
- rinviare a successive deliberazioni l'avvio dei successivi procedimenti specifici per servizio/settore in tema di *business plan*, prevedendo fin da ora che l'approccio integrato ROSS sia applicato in modo completo ai grandi operatori, in particolare al gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica e all'impresa maggiore di trasporto del gas, come già prospettato nelle deliberazioni 569/2019/R/EEL e 114/2019/R/GAS, mentre per quanto concerne il servizio di distribuzione dell'energia elettrica verrà successivamente valutato in base a quale soglia

dimensionale distinguere i principali operatori a cui applicare l'approccio integrato ROSS

DELIBERA

1. di avviare, come primo passo di sviluppo dell'approccio *ROSS*, un procedimento per la definizione di criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, identificato come *ROSS-base*;
2. di prevedere che il procedimento sia condotto nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali richiamati in premessa e in particolare:
 - a. prevedere il riallineamento degli incentivi all'efficienza, attualmente focalizzati principalmente sui costi operativi, in modo che si estendano all'efficienza totale, utilizzando coefficienti di ripartizione dell'efficienza totale conseguita considerando sia le spese operative sia le spese di capitale;
 - b. prevedere tassi di capitalizzazione fissati dal regolatore, eventualmente differenziati per singolo servizio regolato, da applicare alla spesa totale riconosciuta che consentano di determinare sia la spesa di capitale riconosciuta che va a incrementare il capitale investito ai fini regolatori, sia i costi operativi riconosciuti;
 - c. introdurre meccanismi di monitoraggio dei ritorni sul capitale investito regolatorio, al fine di valutare in che misura i rendimenti effettivi conseguiti si discostino da quanto determinato dal regolatore;
 - d. dare corso al percorso di allineamento delle regolazioni specifiche dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas, in relazione ai criteri di riconoscimento del capitale investito e dei costi operativi, al fine di rendere il più possibile omogenee le regolazioni ed evitare disallineamenti nei ritorni sul capitale investito legati a differenze nel trattamento regolatorio di specifiche voci di costo operativo e di capitale, in analogia a quanto sperimentato con la riforma dei criteri di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (DIEU), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*;
4. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 si concluda entro il 31 dicembre 2022;
5. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;

6. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
7. di sottoporre il procedimento ad analisi di impatto della regolazione (AIR) con modalità semplificate;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini